

## TORNATA DEL 29 GENNAIO 1850

-10-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** Osservazioni sul processo verbale — Relazione e discussione generale sul progetto di legge per l'applicazione alla Sardegna delle regie patenti 17 luglio 1848 per l'abolizione delle immunità a favore dei padri di dodicesima prole — Parlano i senatori Di Benevello, Galli, Des Ambrois, Pallavicini Ignazio, Cibrario e Colla — Approvazione dei due articoli e della legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

**CIBRARIO**, segretario, legge il processo verbale.

**COLLI**. Chiedo la parola per una rettificazione al processo verbale. Mi pare che mi si fa dire che nessuno sforzo sarebbe soverchio per pareggiare l'entrata all'uscita. Io invece ho detto che male si governa sotto il peso del disavanzo, e che bisogna pareggiare l'uscita all'entrata, voglio dire all'entrata che sarà accresciuta con quei mezzi che il Governo crederà di poter proporre.

Io non divido punto l'opinione di quelli che credono necessario di mantenere in tempo di pace sotto le armi 50 mila uomini. Io credo, come ho detto ieri, che 37 milioni devono bastare al ministro della guerra nelle attuali circostanze; e da quest'opinione io non mi diparto.

**CIBRARIO**, segretario. Io credo che il concetto del signor marchese Colli, quale fu espresso ieri, e quale ci rinnova oggi è appunto quello che è stato spiegato nel processo verbale là dove è detto: *opina che niun sforzo sia soverchio per parte del Governo onde giungere all'equilibrio de' pubblici bilanci*; per questo equilibrio s'intende propriamente quando l'uscita pareggia l'entrata.

**COLLI**. Le parole non mi avevano suonato precisamente in quel senso: ora riconosco che la cosa può stare.

**PRESIDENTE**. Se non vi ha altra osservazione, io pongo ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

### RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE ALLA SARDEGNA DELLE REGIE PATENTI 17 LUGLIO 1848 RELATIVE ALL'ABOLIZIONE DELLE IMMUNITÀ A FAVORE DEI PADRI DI DODICESIMA PROLE.

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno ci chiama ad udire la relazione e quindi ad intraprendere la discussione della legge la quale estende alla Sardegna il regio editto del 1848, col quale si modificarono le immunità concesse ai padri di dodicesima prole.

Il senatore Di Laconi, relatore, ha la parola.

**DI LACONI**, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti pag. 32.)

**PRESIDENTE**. La legge che viene in discussione è la seguente. (Vedi vol. Documenti pag. 32.)

**DI BENEVELLO**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. La parola è al signor senatore Di Benevello.

**DI BENEVELLO**. Dal rapporto della Commissione mi pare veramente di vedere che mente della legge fu di non eccitare di troppo la popolazione, giustamente credendo che l'eccessiva popolazione non costituisce la ricchezza di una nazione. Lo vediamo in Germania, lo vediamo in Irlanda, dalla quale ogni anno sono costretti ad emigrare a centinaia, a migliaia i cittadini, i quali, se ciò non facessero, per la miseria andrebbero nella tomba.

Tuttavia mi pare che nella legge io vi scorga ancora qualche cosa che potrebbe essere di eccitamento, ed è col compartire a dirittura quella piccolissima pensione di 250 lire che si concede a quel che hanno dodicesima prole, anche a quelli che hanno minor figliuolanza; giacchè mi pare che se il compartimento si facesse in modo che chi ne ha sei cominciasse ad avere, per esempio, un'adeguata retribuzione, chi ne ha sette un'altra maggiore, e via dicendo, troveremo che quando uno ne avrà undici metterà tutto l'impegno per cercare di averne dodici. (*Harità generale*)

Tuttavia non è su questo l'osservazione che io vorrei fare, ma invece solamente su quell'annuo sussidio di lire 250 da darsi a quelli che si troveranno in assoluto bisogno. Il provare quest'assoluto bisogno non mi pare tanto facile, e non so quale vorrà essere il criterio per applicarlo. Poichè è certo che colui il quale ha una discreta fortuna, coll'andare del tempo, coll'accrescere della famiglia, si scema, e se si trova con dieci o dodici figliuoli è assolutamente misero; mentre al contrario vediamo certi contadini i quali hanno niente che la proprietà d'una moglie, e sono obbligati penosamente a lavorare; ma col tempo accrescendosi la famiglia, le braccia dei figliuoli vengono in loro aiuto, tanto che se i ragazzi quando sono piccoli contano poco, allora quando hanno 8 o 10 anni sono già di sussidio, e col tempo egli è circondato da robuste braccia, per le quali egli può diventare affittavolo, può diventare colono, e si trova presto ad avere forse col tempo anche una notevole fortuna.

Domanderò dunque alla Commissione qual è il criterio col quale essa vorrà guidarsi nell'applicare giustamente questo sussidio.

**COLLI**. Come membro della Commissione, farò osservare che vedo una questione che domina tutte le altre.

Qui non si tratta di una nuova legge, ma solamente di applicare la legge attuale, che è in vigore negli Stati di terraferma, all'isola di Sardegna. Non si tratta di cercare se la

legge potrebbe essere sì o no migliore, ma di pareggiare gli abitanti della Sardegna a quelli del continente; cioè a dire che siano ammessi al godimento degli stessi vantaggi, come assoggettati agli stessi pesi, e niente di più.

Mi sembra adunque che l'osservazione mossa dall'onorevole senatore non si possa riferire alla legge presente.

**NIGRA, ministro delle finanze.** A proposito dell'eccitamento fatto dall'onorevole preopinante, io mi permetterò di parlare non circa l'utilità della legge, nè su quanto concerne la parte puramente legale, ma su quella che riflette più particolarmente la finanza. Non sarebbe adottabile il progetto di estenderla in parte ai padri che avrebbero per esempio 6 o 7 figli senza venire ad aggravare l'erario di una spesa ingentissima. Esso d'altra parte non sarebbe appoggiata, poichè se la stessa spesa sarebbe immensa, abbondando i padri di dodicesima prole, maggiormente la sarebbe se si dovessero soccorrere i padri che hanno cinque, sei, ovvero otto ragazzi, essendo questi un numero maggiore dei primi.

Dirò di più che fu anche messo in dubbio se dovesse mantenersi questa indennità, questa sovvenzione, la quale cade a carico dell'erario in generale, e così del paese. Una prova che il Governo sia propenso per tale sistema di togliere cioè questa sovvenzione, il quale potrebbe essere adottato più tardi, si è il modo col quale è concepita la legge che venne applicata alla terraferma. Questa legge stabilisce che non si accordino più siffatte immunità per un tempo indeterminato, ma obbliga coloro che godono del beneficio a farne la domanda ogni quinquennio; e lo scopo di questa prescrizione è appunto di vedere se all'epoca in cui si accorda nuovamente quest'indennità, l'individuo trovasi sempre nello stato d'indigenza, come trovavasi nel momento che aveva per la prima volta ottenuto quel beneficio.

Questo è un motivo, io credo, da tenersi in conto onde non aggravare maggiormente l'erario, ed è appunto intorno a ciò solo che io ho domandato di parlare.

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Chieggo la parola per eccitare l'attenzione del Senato su di una espressione che io leggo nel rapporto della Commissione, in cui si dice che le si è affacciato il dubbio sulla necessità del concorso del Parlamento per la semplice estensione di una legge alla Sardegna, la quale è già in vigore in terraferma. Che per altro questo dubbio si accendeva senza insistere ulteriormente, stantechè questo progetto di legge ci venne presentato dal potere esecutivo e trovavasi già approvato dall'altra Camera. Secondo quest'espressione parrebbe che su tale progetto di legge, benchè si riconoscesse non aver d'uopo della sanzione del Parlamento, il Senato non potrebbe esimersi dal sanzionarla, perchè fu già dalla Camera elettiva approvata. A me pare invece il contrario, ed in appoggio alla mia opinione abbiamo un esempio nella passata legislatura, in cui una legge presentata dal Ministero ed approvata dal Senato, la Camera dei deputati credette che non dovesse essere soggetta alla sua approvazione, e ne prescindette. Per conseguenza io non vorrei che si stabilisse un tale precedente, e mi permetterò di richiamare l'attenzione del Senato su questo punto.

**DES AMBROIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Des Ambrois ha la parola.

**DES AMBROIS.** La Commissione non ha inteso di dare alle sue parole il senso che pare attribuirle l'onorevole preopinante. La Commissione ha osservato che alcune leggi sono state pubblicate in Sardegna in virtù di semplici decreti reali; che però si era dopo adottato il sistema di mandare a pubblicare in Sardegna le leggi vigenti in terraferma per mezzo di leggi.

La prima pratica pare potesse derivare dall'idea che si fosse adottata, che siccome la Sardegna doveva essere pareggiata alla terraferma, così questo principio di pareggiamento fosse talmente stabilito da portare che le leggi di terraferma diventassero di pien diritto applicabili alla Sardegna perchè vi fossero promulgate. Ora, siccome lo Statuto affida al re la promulgazione delle leggi senza il concorso del Parlamento, conveniva ammettere per conseguenza che bastasse un decreto reale per rendere esecutorie le leggi vigenti in terraferma.

La pratica che si adottò dopo pare invece derivasse dalla considerazione che le leggi di terraferma non fossero sempre ed in tutto convenientemente applicabili alla Sardegna, e tanto è che molte vi furono estese con modificazioni; che per conseguenza non convenisse mandarle a pubblicare per semplice decreto reale, ma bensì richiedersi il concorso del Parlamento, affinchè esso potesse anche vedere se fosse il caso di modificarle o no.

Questa divergenza di sistemi avvenuta nel passato fu cagione del dubbio che si è eccitato nel seno della Commissione. Essa non ha creduto di richiedere una deliberazione del Senato su questa materia, perchè le parve eziandio che più ovvio, per le ragioni da me accennate, e più regolare fosse il sistema che tutto passi per i tre poteri: e tanto meno ravvisò necessitata una deliberazione in proposito dalla discussione d'oggi perchè appunto il progetto in discussione fu presentato in forma di legge dal potere esecutivo stesso, e fu già adottato come tale dall'altra Camera. Non venne ciò detto perchè la Commissione pensasse che il Senato non potesse esprimere un'opinione diversa, qualora credesse di adottarla e se ne astenesse perchè il progetto fu già passato all'altra Camera. La Commissione fu lontana da questo sentimento.

Essa volle soltanto accennare un dubbio il quale non faceva difficoltà di applicazione in questo caso, perchè la legge ebbe già corso nella forma la più solenne.

**SICCARDI, ministro di grazia e giustizia.** La fusione del Piemonte colla Sardegna fu senza dubbio sancita in principio, ma io non credo che dalla sanzione di questo principio si possa logicamente dedurre la conseguenza che tutte indistintamente le leggi fatte pel Piemonte, ed in esso vigenti, si dovessero considerare come estensibili alla Sardegna col mezzo di una semplice pubblicazione eseguita per decreto reale.

Io non mi indurrò a credere che si sia voluto lasciare al potere esecutivo la facoltà di scegliere egli stesso, seguendo unicamente il suo giudizio, quelle tra le leggi piemontesi che egli credesse di estendere alla Sardegna con o senza modificazione alcuna. Questo principio avrebbe per conseguenza di collocare la Sardegna in una condizione essenzialmente eccezionale: dico eccezionale, giacchè la legislazione della Sardegna dipenderebbe unicamente da un atto del potere esecutivo.

Aggiungerò poi che se questa ragione sembra vera per tutte le leggi che riguardano alla pubblica finanza alla quale ha senza dubbio relazione strettissima il progetto di legge che è sottoposto alla vostra discussione, presupponendo poi che vi fosse anche un dubbio, mi pare che esso dovrebbe risolversi nel senso che si è proposto il ministro, nel sottoporre alla Camera ed al Senato il progetto di cui si tratta.

**DES AMBROIS.** Le spiegazioni ora date dal Ministero soddisfano pienamente allo scopo del cenno che la Commissione ha fatto nella sua relazione.

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Il mio scopo non era altro che di vedere stabilito un principio preciso da invocarsi in

seguito; non era per il caso presente. Dopo le spiegazioni fatte, parmi che sia sufficientemente spiegato l'intendimento della Commissione per non stabilire un principio dubbio.

**CIBBARIO.** In conferma di quanto ha detto l'onorevole signor guardasigilli io avrò l'onore di dire al Senato, che fin dal principio che si è stabilito che la Sardegna sarebbe interamente pareggiata al continente, si è sentito che non tutte le leggi del continente potevano immediatamente applicarsi a quell'isola, e che molte non potevano applicarsi senza gravi modificazioni. Come membro della Commissione degli affari della Sardegna io posso dire che la Commissione è sempre stata del medesimo parere; e se non m'inganno, gli esempi che si sono adottati di leggi estese alla Sardegna con semplici decreti reali, hanno avuto luogo nell'epoca in cui il potere esecutivo, od il Re, per dir meglio, era investito di tutti i poteri dello Stato. Per conseguenza io credo che sia non solamente più conveniente, ma molto più sicuro ancora il sistema di assoggettare tutte le leggi, che si vogliono estendere alla Sardegna, con modificazioni o senza, all'esame ed alle deliberazioni dei tre poteri.

**DEB AMBROIS.** Domando la parola solamente per chiarire i fatti.

Veramente alcune leggi si mandarono pubblicare in Sardegna per semplice decreto reale nell'epoca in cui il potere esecutivo riuniva in sé tutte le facoltà; ma di altre si ordinò la pubblicazione nella stessa forma nel tempo in cui era aperto il Parlamento.

Del resto la Commissione ha già espresso il suo sentimento pienamente conforme a quello manifestato dall'onorevole guardasigilli.

**COLLA.** Le osservazioni dell'onorevole ministro di giustizia intorno alla necessità che il Parlamento intervenga nel giudicare quali delle leggi nostre debbano essere attuate nella Sardegna, mi sembra che rendano necessario di aggiungere alcune parole onde giustificare la legge che si tratta ora di estendere a quell'isola, dalle mende che le furono apposte dal primo degli oratori, che hanno parlato; perciocchè se veramente questa legge fosse cattiva, sarebbe allora il caso che il Parlamento non dovesse permettere che fosse estesa alla Sardegna.

Due sono le cose rimproverate dall'onorevole oratore alla legge del 17 luglio 1845: l'una è la difficoltà di definire il bisogno; l'altra quella del caso possibile che colui che ha ottenuto un sussidio per dodicesima prole pel corso di alcuni anni possa migliorare la sua sorte e continuare a godere del sussidio ottenuto.

Io risponderò a queste due osservazioni.

Quanto al bisogno, certamente è cosa assai difficile il dare regole fisse e determinate per giudicar quale sia veramente tale. Ma la legge ha provveduto nel modo che si potesse migliore, prescrivendo che le autorità locali, l'intendente, non che il Consiglio di Stato, esaminassero la vera condizione di famiglia di ciascuno di questi padri, e vedessero se essi si trovino in tale stato che senza un sussidio non possano provvedere ai bisogni loro. Quest'esame si fa (ed io posso risponderne, perchè mi sono trovato all'atto pratico), si fa, dico,

con diligenza, sia dal ministro delle finanze che muove la proposta, sia anche dal Consiglio di Stato che debbe recare il suo parere coscienzioso.

Quanto poi alla possibilità che il padre di famiglia possa render migliore la sua condizione per modo che non abbia più a trovarsi in bisogno di sussidio, io mi permetto di osservare all'onorevole opponente, che la legge medesima vi ha provveduto ordinando che questi sussidii siano rinnovati ogni quinquennio, alla quale epoca ciascun padre di dodicesima prole deve nuovamente somministrare la prova di continuare a trovarsi nello stato di bisogno nel quale versava al momento in cui ottenne il sussidio.

**PRESIDENTE.** Debbo interrogare il Senato se voglia tenere per chiusa la discussione generale.

(Il Senato approva.)

Passo a leggere l'articolo 1:

« Le regie lettere patenti del 17 luglio 1845 che abolirono le immunità a favore dei genitori di 12 figliuoli, e accordarono l'annuo sussidio di lire 250 a quelli fra di essi che si troveranno in assoluto bisogno di soccorso per sostentamento della famiglia, sono estese alla Sardegna per esservi osservate secondo il loro tenore. »

Non chiedendosi la parola, lo pongo ai voti.

Chi approva quest'articolo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Darò ora lettura dell'articolo 2:

« Ogni legge, prammatica e consuetudine contraria è riveduta, e non potrà più essere applicata, se non nel senso determinato dall'articolo 1 delle regie lettere patenti prememorate. »

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale debbo invitare il Senato ad intervenire alla seduta pubblica che avrà luogo domani alle ore 2 pomeridiane per l'esame delle due leggi riguardanti le opere pie.

Dopo la presente seduta, che sta per essere sciolta, fo avvertito il Senato di raccogliersi nella sala delle conferenze per una comunicazione che avrà l'onore di fargli.

Si proceda all'appello nominale per la votazione della legge a squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 49  
Voti favorevoli . . . . . 49

(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è sciolta alle ore 3 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di mercoledì:*

\* Relazione e discussione di due leggi, una relativa alle opere pie della Sardegna, l'altra agli istituti pii di Torino, Chamberi e Genova.